DIRETTIVE

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1989

relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

(89/646/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la presente direttiva deve costituire lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi;

considerando che la presente direttiva si inserisce nel quadro dell'opera legislativa comunitaria già realizzata, in particolare con la direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (4), modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/524/CEE (5), la direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza bancaria su base consolidata degli enti creditizi (4), la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consoli-

dati delle banche e degli altri istituti finanziari (?) e la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (*);

considerando che la Commissione ha adottato la raccomandazione 87/62/CEE (*) sui grandi fidi degli enti creditizi e la raccomandazione 87/63/CEE sull'instaurazione di sistemi di garanzia dei depositi (1°);

considerando che l'impostazione adottata consiste nella realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine;

considerando che, in tale contesto, la presente direttiva non può trovare applicazione se non contemporaneamente alle armonizzazioni tecniche complementari realizzate mediante atti comunitari specifici in materia di fondi propri e di coefficiente di solvibilità:

considerando che, inoltre, l'armonizzazione delle condizioni di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è attualmente in esame;

considerando che dovra essere intrapresa anche l'armonizza zione degli strumenti necessari al controllo dei rischi di liquidità, di mercato, di tasso di interesse e di cambio cui vanno incontro gli enti creditizi;

considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 33 e decisione del 22 novembre 1989 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 318 del 17. 12. 1988, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 309 del 4. 11. 1986, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

^(*) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.

^(*) GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 16.